CAMERA DEI DEPUTATI N. 3111

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato ZARATTI

Modifiche agli articoli 42 e 47 della Costituzione in materia di diritto all'abitazione

Presentata il 17 settembre 2026

Onorevoli Colleghi ! – Il diritto all'abitare, o diritto alla casa, è il principio fondamentale secondo cui ogni persona ha diritto a un alloggio sicuro, stabile e decoroso per garantire salute e benessere. Tale diritto è riconosciuto dall'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 che inserisce l'abitazione tra i componenti essenziali di un tenore di vita adeguato, ed è ribadito dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 che vincola gli Stati a promuovere e proteggere questo diritto menzionato anche dall'articolo 34 della Carta sociale europea del 1961 e nel Trattato di Lisbona del 2007.

Il citato Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è il principale trattato relativo al diritto a un alloggio adeguato. L'articolo 11.1 del Patto stabilisce che tutti gli Stati che l'hanno sottoscritto devono riconoscere il diritto di ciascuno a un livello di vita adeguato per sé stesso e per la propria famiglia, compresi cibo, vestiario e alloggio adeguati, nonché il continuo miglioramento delle condizioni di vita.

In Italia il diritto alla casa non è scritto in modo esplicito nella Costituzione, ma la Corte costituzionale lo riconosce come un pilastro fondamentale della dignità umana che resta, tuttavia, negato a centinaia di migliaia di persone.

Gli Stati, per realizzare i loro obblighi internazionali, dovrebbero avere una legislazione adeguata per proibire gli sgomberi forzati, prevenire la discriminazione da parte dei proprietari e regolare le condizioni di locazione e di alloggio; i governi e gli enti locali dovrebbero adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie per rendere il diritto a un alloggio adeguato una realtà per tutti. Le politiche pubbliche e i programmi dovrebbero essere sviluppati e attuati in modo da accrescere l'accesso a un alloggio adeguato e migliorare le condizioni abitative nel Paese.

La presente proposta di legge costituzionale mira a modificare la Costituzione al fine di introdurre elementi per il riconoscimento e la promozione del diritto all'abitazione e per l'articolazione delle politiche volte a rendere effettivo il godimento di tale diritto. La codificazione di tale diritto nel testo della Costituzione italiana rappresenterebbe un passo decisivo per la creazione di una società più equa, giusta e solidale, in cui ogni individuo possa godere di una vita dignitosa, che non solo vede l'accesso a un'abitazione adeguata come bene primario e diritto della persona, ma che pone la stessa come principio in grado di orientare l'ordinamento e la futura produzione normativa.

Con l'epidemia di COVID-19 si è compreso che la casa può divenire molto più di un luogo fisico: essa può diventare ufficio, scuola, spazio sociale, ma può anche trasformarsi in una gabbia. Garantire una casa sicura, dignitosa e accessibile è il primo passo per garantire il pieno benessere della persona. Senza una casa, non possiamo immaginare una vita. Il riconoscimento giuridico del diritto alla casa, pur non essendo espressamente sancito dalla nostra Costituzione, è stato riconosciuto in via interpretativa dalla Corte costituzionale con un orientamento ormai risalente e consolidato. Le sentenze della Corte costituzionale n. 49 del 17 febbraio 1987, n. 217 del 25 febbraio 1988, n. 404 del 14 gennaio 1988 e n. 119 del 2 aprile 1999, infatti, hanno rappresentato momenti cruciali per la definizione e il riconoscimento di tale diritto, creando un percorso interpretativo che ha ispirato la formulazione della presente proposta di legge costituzionale. La sentenza n. 217 del 1988, ad esempio, ha posto l'accento sulla necessità di tutelare la persona in ogni sua dimensione, qualificando l'abitazione come diritto sociale e riconoscendo che « contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso ». A questo riguardo, un'altra importante sentenza, la n. 49 del 1987, aveva già precisato che fosse oltretutto « doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione », rafforzando anche la rilevanza della sussidiarietà orizzontale, principio al quale, tra gli altri, la presente proposta di legge costituzionale si ispira individuando nella Repubblica il titolare dell'obbligo di garantire e promuovere il diritto all'abitazione.

La presente proposta di legge costituzionale si compone di due articoli.

L'articolo 1 aggiunge un quinto comma all'articolo 42 della Costituzione, nel quale sancisce l'impegno della Repubblica nell'indirizzare e coordinare lo sviluppo delle aree urbane e nel garantire l'accesso all'abitazione quale bene primario e mezzo necessario per assicurare alla persona l'effettivo esercizio dei diritti e una vita libera e dignitosa.

L'articolo 2 modifica il secondo comma dell'articolo 47 della Costituzione. Tale disposizione, che attualmente tutela l'accesso del risparmio popolare alla « proprietà » dell'abitazione, viene modificata nel senso di estendere tale tutela anche al « godimento » dell'abitazione medesima. Il « godimento » comprende, infatti, forme alternative di accesso all'abitazione quali l'affitto e la gestione pubblica o sociale degli alloggi, le quali rispondono a esigenze abitative diverse rispetto alla tradizionale proprietà privata. La modifica vuole così farsi carico e dare copertura costituzionale ad una realtà in cui molte persone e molte famiglie non sono in grado di acquistare una casa, ma potrebbero egualmente beneficiare della protezione giuridica rafforzata dell'accesso a un'abitazione dignitosa.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 42 della Costituzione)

1. All'articolo 42 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica garantisce l'accesso all'abitazione quale bene primario e mezzo necessario per assicurare alla persona l'effettivo esercizio dei diritti e una vita libera e dignitosa ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 47 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 47 della Costituzione, le parole: « alla proprietà dell'abitazione » sono sostituite dalle seguenti: « alla proprietà o al godimento dell'abitazione ».



19PDL0214490